

STATUTO
PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ENTE DEL TERZO SETTORE

Approvato dall'Assemblea degli Associati
Del 27 Maggio 2026

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA'

AFFILIAZIONE, DURATA

- Articolo 1 - Denominazione e sede
- Articolo 2 - Scopo e Attività
- Articolo 3 - Affiliazione e vincolo sportivo
- Articolo 4 - Durata e scioglimento

TITOLO II

ASSOCIATI – TESSERATI

RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI

- Articolo 5 - Domanda di ammissione
- Articolo 6 - Domicilio dei soci
- Articolo 7 - Diritti e Doveri dei soci
- Articolo 8 - Impegni dei soci
- Articolo 9 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni
- Articolo 10 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

TITOLO III

LA STRUTTURA

- Articolo 11 - Organi Sociali
- Articolo 12 - L'Assemblea Generale degli Associati
- Articolo 13 - Consiglio Direttivo
- Articolo 14 - La Rappresentanza legale
- Articolo 15 - Obblighi di comunicazione
- Articolo 16 - Il Presidente e il Vicepresidente
- Articolo 17 - Segretario e Tesoriere
- Articolo 18 - L'Organo di Controllo e Revisione
- Articolo 19 - I tesserati
- Articolo 20 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

- Articolo 21 - Patrimonio
- Articolo 22 - Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario
- Articolo 23 - Utili e Avanzi di Gestione
- Articolo 24 - Libri Sociali
- Articolo 25 - Pubblicità e trasparenza



TITOLO V
LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 26 - Lavoratori e Volontari

TITOLO VI
ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 27 - Modifiche Statutarie
Articolo 28 - Trasformazione – Terzo settore
Articolo 29 – Scioglimento e Liquidazione
Articolo 30 – Devoluzione del patrimonio residuo
Articolo 31 – Adempimenti post-scioglimento
Articolo 32 – Controversie
Articolo 33 - Regolamenti Interni
Articolo 34 - Norme di Rinvio



TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport), un'associazione sportiva dilettantistica e Ente del Terzo Settore denominata: **"Piccoli Diavoli 3ruote Associazione Sportiva Dilettantistica – Ente del Terzo Settore"**, in breve **"Piccoli Diavoli 3ruote A.S.D - ETS"** (d'ora in poi "Associazione").

Nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte a terzi è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica - Ente del Terzo Settore", anche in acronimo **ASD – ETS**.

L'Associazione ha sede legale nel **Comune di Carate Brianza (MB)** ed è retta dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di stabilire e trasferire l'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune senza che questo costituisca modifica del presente Statuto, provvedendo alle relative comunicazioni agli enti competenti. L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. È inoltre facoltà dell'organo direttivo istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali o uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - Scopo e Attività

1. L'Associazione è un'associazione di diritto privato, apolitica e senza fini di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)**. L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive, ai principi di democraticità, uguaglianza e di pari opportunità di tutti gli associati, nonché ai principi dettati dal CONI, dal CIP e dalla **Federazione Ciclistica Italiana (FCI)** per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità con divieto assoluto di scopo di lucro Modello Standard di Statuto per Associazioni "Altri Enti del Terzo Settore". Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'**art. 8 del D.Lgs. 117/2017** e dell'**art. 8 del D.Lgs. 36/2021**. Il patrimonio dell'Associazione è interamente destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e sportive dilettantistiche.
3. **L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore):**
lettera t): Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 36/2021,

lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 18 agosto 2014, n. 141, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione, formazione, aggregazione e animazione sociale;

Nello specifico, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del **Ciclismo** e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, del CIP e del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Tali discipline sono

intese come mezzo di formazione psico-fisica, terapeutica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI), riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente di promozione sportiva.

L'Associazione inoltre si prefigge:

- a) Di indirizzare alle attività sportive persone con disabilità e coloro che soffrono di Atassia di Friedreich che riconoscono lo sport come idonea attività motoria e terapia;
 - b) Di destare interesse sul problema della riabilitazione e dell'inserimento attivo degli atleti nella vita sociale;
 - c) Di mantenere rapporti con le altre Associazioni Sportive affinché lo sport praticato dalle persone con disabilità non venga considerato sport minore;
 - d) Di partecipare ad iniziative od attività di altri organismi simili, giudicate utili ai suddetti fini, anche unendosi ad essi con legami federativi, sia a livello provinciale, regionali, nazionale ed internazionale;
 - e) Di esercitare tutte quelle attività di interesse comune o collaterali per il raggiungimento degli scopi sociali ed in ogni caso, quelle attività necessarie per l'assistenza, l'integrazione ed il miglioramento della vita e delle condizioni sociali dei portatori di disabilità.
4. L'Associazione potrà partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto l'egida e l'autorizzazione della **F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana)**, indire o organizzare manifestazioni e gare sportive. Essa potrà inoltre istituire scuole di ciclismo, corsi interni di formazione, **attività didattica**, di avviamento e di addestramento allo sport, realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica del ciclismo in ogni sua forma, compresa l'attività paralimpica, cicloturistica e giovanile, avvalendosi di tecnici, istruttori o direttori sportivi qualificati o abilitati dalle competenti autorità sportive.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e delle finalità di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati e dei loro familiari, l'attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento e lo svolgimento della pratica sportiva e ciclistica sopra indicata, nonché l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei mezzi meccanici o sportivi idonei.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalle rispettive normative di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, purché strettamente connesse al fine istituzionale [D.Lgs. 117/2017]. Tali attività sono individuate dal Consiglio Direttivo e comprendono, a mero titolo esemplificativo:
- Attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del **Ciclismo e di eventuali altre attività sportive**;
 - Attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro interno;
 - La gestione di centri benessere o fisioterapici legati alla riabilitazione;
 - La vendita di articoli e abbigliamento sportivo sociale;
 - La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e



promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni digitali, multimediali e video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budget pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;

- Promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, supporti multimediali, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
- Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili o necessarie al perseguimento degli scopi statuari.
- I proventi derivanti dalle attività diverse di cui al presente comma devono essere interamente destinati al finanziamento delle attività di interesse generale dell'ente.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 3 – Affiliazione e vincolo sportivo

1. L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla FCI (Federazione Ciclistica Italiana). Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della FCI (Federazione Ciclistica Italiana), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
2. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della Federazione Ciclistica Italiana o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della F.C.I., è nominato dal Consiglio direttivo dell'associazione.
5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 – Durata e scioglimento

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, convocata e deliberante con le maggioranze previste dal presente Statuto.
2. In caso di scioglimento, estinzione o recesso, il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, **previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS** (ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II ASSOCIATI – TESSERATI RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI

ARTICOLO 5 – Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, nonché altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Sportiva (FCI) di appartenenza e dei suoi organi.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso. È tassativamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il quale deve deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il giudizio del Consiglio Direttivo deve sempre essere motivato e comunicato all'interessato; contro la decisione di rigetto è ammesso appello, entro 60 giorni dalla comunicazione, all'Assemblea degli associati, che delibererà sulla domanda in occasione della prima riunione utile.
6. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è contestualmente annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
7. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale (FCI) di riferimento per lo sport praticato e che non dà di per sé diritto al tesserato, a partecipare alla vita assembleare dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
8. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano trattati in conformità alla normativa vigente e comunicati agli organismi che



procedono al riconoscimento ai fini sportivi, alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta (FCI/RASD) e all'inserimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 6 - Domicilio dei Soci

Il domicilio degli associati, per tutti i rapporti con l'Associazione e per l'invio delle convocazioni ufficiali, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro degli Associati", con preferenza per l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) o Posta Elettronica Certificata (PEC) espressamente comunicato in sede di iscrizione". È onere esclusivo dell'associato comunicare tempestivamente ogni cambiamento del proprio domicilio o recapito digitale. In mancanza di tale indicazione nel "Libro degli Associati", si farà riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci

- 
1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti e doveri, senza discriminazione alcuna, i quali vengono esercitati nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle disposizioni degli organismi affilianti (FCI).
 2. In particolare, i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno:
 - Il diritto a partecipare a tutte le attività associative, sportive, didattiche e ricreative;
 - Il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - Il diritto di voto per l'approvazione del bilancio di esercizio annuale;
 - Il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali, nel rispetto delle incompatibilità sportive previste dalla legge;
 - Il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori. Tale diritto si esercita formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale consentirà l'esame dei libri presso la sede sociale entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, con modalità tali da non ostacolare l'esercizio.
 3. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017, il diritto di voto in Assemblea spetta agli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo quanto previsto per i soci fondatori in sede di costituzione.
 4. Il socio minore d'età esercita il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
 5. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne al raggiungimento della maggiore età.
 6. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione, delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dei regolamenti della FCI.
 7. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non ripetibili. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né in caso di scioglimento o estinzione della stessa, né in caso di recesso, esclusione o interruzione del rapporto associativo per qualsiasi causa.

Articolo 8 - Impegni dei Soci

Gli associati, con l'adesione all'Associazione, si impegnano a:

- a) Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto, l'atto costitutivo e gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- b) Rispettare le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- c) Contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative civiche, solidaristiche, di utilità sociale e sportive;

- d) Svolgere, qualora eletti a cariche sociali o direttive, gli incarichi loro affidati con spirito di servizio, diligenza e in modo totalmente gratuito, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti di legge;
- e) Rispettare le norme e le direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C., del C.I.P., nonché tutti i regolamenti, i codici etici e le disposizioni statutarie della FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e di ogni altra Federazione o Ente a cui l'Associazione dovesse affiliarsi;
- f) Astenersi da qualsiasi comportamento che possa arrecare danno morale, d'immagine o materiale all'Associazione, ai suoi associati o agli organismi sportivi di affiliazione.

Articolo 9 – Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

1. La quota associativa, i contributi straordinari e la qualità stessa di associato sono strettamente personali e non possono, in nessun caso e sotto nessuna forma, essere trasferiti o ceduti per atto tra vivi o per causa di morte;
2. Le quote e i contributi associativi annuali non sono rivalutabili, non sono restituibili né ripetibili agli associati, neppure in caso di recesso, di esclusione o di scioglimento individuale del rapporto associativo o dell'ente stesso.

Articolo 10 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

1. La qualifica di associato si perde per dimissioni volontarie, per morosità protratta o per esclusione.
2. Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, ma non esonera l'associato dal pagamento di eventuali quote arretrate. Il recesso comporta l'immediata decadenza dall'eventuale carica di componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale ricoperto.
3. L'**esclusione** è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo contro l'associato che commetta azioni ritenute gravemente disonorevoli entro o fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta ostinata, costituisca palese ostacolo al buon andamento del sodalizio o violi le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e dei codici etici della FCI.
4. Il provvedimento di esclusione, motivato, deve essere comunicato all'interessato tramite lettera raccomandata, PEC o e-mail con ricevuta di lettura. L'associato ha il diritto di proporre appello contro il provvedimento dinanzi all'Assemblea degli associati **entro 30 (trenta) giorni** dalla ricezione della comunicazione. L'istanza di appello sospende l'efficacia dell'esclusione fino alla data di svolgimento della prima Assemblea utile, durante la quale il socio sarà convocato e ammesso a discutere in contraddittorio i propri addebiti. L'escluso non potrà essere riammesso se non con nuova e motivata delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli associati morosi che non provvedono al versamento della quota **entro due mesi** dalla scadenza formale fissata perdono automaticamente la qualifica di socio, previa formale contestazione e messa in mora scritta da parte del Consiglio Direttivo.
6. Gli associati che per qualunque causa abbiano cessato di fare parte dell'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente.



TITOLO III LA STRUTTURA

Articolo 11 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia, sovranità assembleare e di uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati. L'accesso alle cariche

sociali è garantito a tutti gli associati maggiorenni in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

2. Tutte le cariche sociali e le funzioni all'interno degli organi dell'Associazione sono **elettive e completamente gratuite**, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate per lo svolgimento degli incarichi istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) Il Presidente;
- d) L'**Organo di Controllo** (monocratico o collegiale), la cui nomina diventa obbligatoria al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, o qualora l'Assemblea ne deliberi l'istituzione facoltativa;
- e) L'Organo di Revisione Legale dei Conti, la cui nomina diventa obbligatoria al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 12 - L'Assemblea generale degli Associati

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza esclusiva, nonché sugli argomenti che l'organo di amministrazione sottopone alla sua approvazione.

2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione nel libro degli associati. I soci minorenni esercitano il diritto di partecipazione e di voto tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.

3. Ciascun associato ha diritto a un voto singolo e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

4. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato.

5. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno con le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione (sia in prima che in seconda convocazione), nonché le modalità di collegamento per via telematica qualora previsto.

6. La convocazione deve essere trasmessa a ciascun associato a cura del Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per la riunione, mediante posta elettronica (e-mail) o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Può essere integrata mediante pubblicazione sul sito web associativo o affissione presso la sede sociale.

7. L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria. Viene convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere disposta dall'Organo di Controllo, se nominato, o promossa dagli stessi richiedenti ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile.

8. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio.

9. L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- Approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;
- Nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente, previa definizione del loro numero;
- Nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;

- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sui ricorsi in materia di rigetto dell'ammissione o di esclusione degli associati;
 - Approvazione degli indirizzi generali e dei programmi delle attività dell'Associazione;
 - Approvazione e modifica degli eventuali regolamenti interni;
 - Determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dell'importo delle quote associative annuali;
 - Delibera sulla destinazione e sull'acquisto, alienazione o trasformazione di beni immobili;
 - Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.
10. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
- Modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale;
 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione dell'Associazione;
 - Devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere dell'Ufficio del RUNTS Art. 45 DLGS 117/2017.
11. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti espressi. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti espressi.
12. In deroga ai quorum generali previsti dall'art. 21, comma 2, del Codice Civile, per le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione: **In prima convocazione**, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti espressi. **In seconda convocazione**, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi dai presenti.
- In stretta osservanza dell'art. 21, comma 3, del Codice Civile, per lo **scioglimento e la liquidazione dell'Associazione** e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo: **Sia in prima sia in seconda convocazione**, l'Assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
13. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale e di esprimere il voto in modalità tracciabile.
14. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, la validità delle deleghe e l'ammissione al voto. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente.
15. L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese. Le votazioni riguardanti l'elezione delle cariche sociali possono avvenire a scrutinio segreto, a condizione che sia sempre garantito il controllo sulla legittimazione al voto degli aventi diritto e sul calcolo dei quorum costitutivi. In caso di voto segreto, il Presidente nomina fino a tre scrutatori tra gli associati presenti.



Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea degli associati tra gli associati stessi, ivi compreso il Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio ambito il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o della F.C.I. a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori a un anno.

6. Ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 36/2021, è fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale (FCI), disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

7. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso compie tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente Statuto necessari per il conseguimento delle finalità associative, deliberando sull'erogazione dei fondi nel pieno rispetto dell'assenza dello scopo di lucro.

A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- Procede alla convocazione dell'Assemblea e all'esecuzione delle sue delibere;
- Indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi sociali;
- Delibera sull'ammissione degli associati e ne cura la contestuale annotazione nel libro dei soci;
- Delibera sull'esclusione e sulla decadenza degli associati per morosità;
- Predispose il bilancio di esercizio, redatto secondo i modelli ministeriali per gli ETS, da sottoporre all'Assemblea;
- Delibera l'ammontare delle quote sociali annuali da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- Stabilisce il programma delle attività sportive, didattiche e sociali;
- Istituisce o sopprime sedi secondarie, uffici amministrativi o di rappresentanza all'interno dello stesso Comune della sede legale;
- Adotta i provvedimenti disciplinari interni nel rispetto delle norme FCI;
- Nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Safeguarding) a tutela dei minori ai sensi dell'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- Approva i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva previsti dall'art. 16, comma 2, D.Lgs. 39/2021;
- L'Associazione assume le decisioni inerenti al personale dipendente, ai volontari e cura il coordinamento dei collaboratori, eseguendo gli adempimenti previsti in materia di lavoro sportivo dal D.Lgs. 36/2021. Il trattamento economico di tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori sportivi, dovrà rispettare le tutele previste dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e, in ogni caso, non potrà superare i limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 3, del medesimo D.Lgs. 117/2017, a tutela dell'assenza di scopo di lucro dell'Ente.
- Delibera i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate dai Consiglieri o dai volontari, con divieto assoluto di rimborsi forfettari o non documentati;
- Apre rapporti con istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui, finanziamenti o contratti di sponsorizzazione strumentali all'attività istituzionale.

8. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando l'ordine del giorno.

9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.
10. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione a mezzo e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno 2 (due) giorni.
11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è prevalente. Il voto non può essere espresso per delega o rappresentanza.
12. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di videoconferenza o telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e intervenire in tempo reale.
13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica. Le deliberazioni devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nel relativo libro sociale obbligatorio.
14. L'assenza ingiustificata di un consigliere per tre riunioni consecutive comporta la decadenza automatica dalla carica.
15. Se uno o più Consiglieri hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione in una determinata operazione, si applicano le disposizioni sul conflitto di interessi di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 117/2017.
16. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica per dimissioni, per perdita della qualifica di socio o per revoca deliberata dall'Assemblea degli associati per gravi motivi.
17. Le dimissioni, la decadenza o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano l'immediata decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. In tal caso, i consiglieri rimangono in carica esclusivamente per l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche, da tenersi entro 60 giorni.
18. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri (purché in numero inferiore alla metà dell'intero Consiglio), il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.



Articolo 14 - La Rappresentanza Legale

1. La rappresentanza legale istituzionalmente spetta al Presidente che è eletto dall'Assemblea degli associati tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni, è rieleggibile e riveste la qualifica di legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Al Presidente spetta la firma sociale autonoma. Egli presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coordina l'attività associativa e vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti della FCI.
3. Il Presidente è autorizzato ad aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari o postali, a firmare la corrispondenza ordinaria, a riscuotere somme e mandati rilasciandone liberatoria quietanza, nonché a sottoscrivere i tesseramenti e le pratiche di affiliazione annuale alla Federazione Ciclistica Italiana.
4. In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti deliberativi di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica dello stesso organo collegiale in occasione della prima riunione utile.
5. In caso di assenza, impedimento temporaneo o per espressa delega del Presidente, tutte le sue funzioni e la rappresentanza legale dell'Associazione spettano al Vicepresidente. Di fronte

ai terzi, la firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15 - Obblighi di comunicazione

1. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla **Federazione Ciclistica Italiana (FCI)** o ad altre Federazioni Sportive Nazionali ed Enti ai quali l'Associazione è affiliata, mediante trasmissione di copia del relativo verbale assembleare o consiliare.
2. L'Associazione si impegna, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, a trasmettere in via telematica al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), entro il 31 gennaio di ogni anno, la dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati associativi, l'elenco degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
3. Ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione ha l'obbligo di depositare e aggiornare nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** le variazioni dei dati associativi, l'avvenuta nomina o cessazione degli amministratori e l'indicazione di chi ha la rappresentanza legale, **entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni** dal verificarsi dell'evento.
4. Il Consiglio Direttivo provvede altresì al deposito presso il RUNTS, entro il 30 giugno Art 20 comma 5 DM 106/2020 come modificato dal DM 2/2026, recepisce art 48 co 3 DLGS 117/2017 prevedendo il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno, del Bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea, unitamente ai rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'anno precedente.

Articolo 16 - Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso ed è rieleggibile.
2. Sono compiti specifici del Presidente:
 - Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni, fissandone l'ordine del giorno, e firmarne le delibere e i verbali;
 - Firmare il rendiconto e il bilancio annuale da presentare all'Assemblea;
 - Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee dei soci;
 - Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
 - Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale, curando i rapporti con la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
 - Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.
3. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati così nominati spetta il titolo di "Vicepresidente incaricato", previa ratifica del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità, il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla

ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni 15 (quindici). Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

5. In caso di dimissioni, il Presidente rimane in carica esclusivamente per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea di nomina del suo successore, che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e da espletarsi nel termine di 30 (trenta) giorni.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Articolo 17 - Segretario e Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere sono conferite dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Tali funzioni possono essere attribuite anche alla stessa persona.

2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento, dimissioni o revoca del Tesoriere, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Segretario o dal Vicepresidente, fino alla rimozione dell'impedimento o alla nomina del sostituto. Con le medesime modalità, in caso di impedimento, dimissioni o revoca del Segretario, le sue funzioni sono assunte dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

3. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza ordinaria dell'ente e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Cura, unitamente al Presidente, la corretta tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali obbligatori, con particolare riferimento al libro degli associati e al registro dei volontari.

4. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione in base alle direttive del Consiglio Direttivo. Si incarica della riscossione delle entrate, dell'esecuzione dei pagamenti deliberati e della tenuta delle scritture contabili. Predispose materialmente la bozza del bilancio di esercizio, redatta secondo i modelli ministeriali vigenti per gli Enti del Terzo Settore, da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - L'Organo di Controllo e Revisione

1. L'Organo di Controllo, laddove istituito facoltativamente dall'Assemblea o qualora la sua nomina divenga obbligatoria per legge al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'**articolo 30 del D.Lgs. 117/2017**, può essere sia monocratico che collegiale, viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. L'Organo di Controllo in composizione collegiale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile (iscritti nel registro dei revisori legali).

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, laddove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente.

4. L'Organo di Controllo esercita altresì la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui all'**articolo 31 del D.Lgs. 117/2017**, a meno che l'Assemblea non deliberi di affidare tale incarico a un soggetto esterno iscritto nel registro dei revisori legali.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Essi



partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, ove presentano la propria relazione annuale sul bilancio di esercizio.

6. L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito libro dei verbali dell'Organo di Controllo, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

7. Per quanto compatibile con il presente Statuto e con le norme del Terzo Settore, si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 19- I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva e ciclistica o ricoprono ruoli tecnici e dirigenziali secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) o dagli altri Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata. Essi possono anche non rivestire la qualifica di socio dell'Associazione e si dividono in:

- a) Dirigenti sociali;
- b) Atleti;
- c) Tecnici, direttori sportivi e istruttori;
- d) Altri tesserati riconosciuti dagli organismi sportivi di affiliazione.

2. L'Associazione, attraverso l'affiliazione alla FCI e agli Enti Sportivi, garantisce ai tesserati la fruizione dei servizi e delle tutele necessarie per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità e condizioni previste per i propri soci.

3. I tesserati, in quanto fruitori delle attività di interesse generale dell'ente, contribuiscono alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture e allo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica, riabilitativa e promozionale, mediante il versamento dei corrispettivi specifici e delle quote di iscrizione ai corsi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tali versamenti costituiscono entrate istituzionali dell'Ente del Terzo Settore e non danno diritto, di per sé, al voto assembleare riservato ai soci.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 (quattordici) anni di età non può essere tesserato alla FCI o ad altri organismi se non presta personalmente il proprio assenso scritto.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle norme federali della FCI e dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

Articolo 20 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

1. Il Presidente, con cadenza annuale o comunque coerentemente con i termini e le modalità previste dalle norme federali vigenti della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), convoca e presiede apposite riunioni degli atleti tesserati e maggiorenni e, laddove presenti, dei tecnici tesserati.

2. Tali riunioni sono finalizzate all'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti e le prerogative loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della FCI e degli altri organismi affiliati.

3. Il Presidente cura la redazione e custodisce i verbali delle suddette riunioni, inserendoli tra gli atti ufficiali dell'Associazione, e ne cura la tempestiva trasmissione alla FCI per il costante aggiornamento degli atti federali e del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 21 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è unico e indivisibile ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e sportive dilettantistiche.
2. Le risorse economiche e le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) Quote associative annuali versate dagli associati ed eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
 - b) Corrispettivi specifici e quote di iscrizione corrisposti dai soci e dai tesserati per la partecipazione alle attività sportive, didattiche, formative e riabilitative;
 - c) Contributi, sovvenzioni, premi o finanziamenti erogati dal C.O.N.I., dal C.I.P., dalla Società Sport e Salute S.p.A., dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI), dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri enti pubblici e privati;
 - d) Beni mobili, immobili, attrezzature sportive o ausili per la disabilità acquistati dall'Associazione o pervenuti a qualunque titolo da privati o enti;
 - e) Donazioni, lasciti testamentari, erogazioni liberali e contribuzioni di associati, terzi o enti, espressamente destinati al sostegno delle attività sociali e paralimpiche;
 - f) Proventi derivanti da attività di raccolta fondi, sia ordinaria che pubblica e occasionale, svolta in conformità all'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
 - g) Entrate derivanti dalle attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'Articolo 8 del presente Statuto (quali sponsorizzazioni, contratti pubblicitari o merchandising sociale);
 - h) Premi, trofei e coppe vinti dall'Associazione nell'ambito delle competizioni sportive.



Articolo 22 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

1. L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione – da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo, ove nominato – che deve essere presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.
3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità ai moduli e alle linee guida definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali previsti dall'**articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)**. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle secondarie e strumentali, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e dei terzi.
4. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati mediante invio telematico o deposito presso la sede sociale.
5. Ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** Art 20 comma 5 DM 106/2020 come modificato dal DM 2/2026, recepisce art 48 co 3 DLGS 117/2017 prevedendo il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ogni anno.
6. Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio, gli associati in regola con il pagamento della quota annuale hanno la facoltà di esaminare la documentazione contabile di supporto e i registri, previo appuntamento con il Consiglio Direttivo, con le modalità e i diritti di accesso già stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 23 - Utili e Avanzi di Gestione

1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro ed Ente del Terzo Settore, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dal presente Statuto, per il raggiungimento delle finalità istituzionali o per l'incremento del patrimonio sociale.
2. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017 e dell'articolo 8 del D.Lgs. 36/2021, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali proporzionati al risultato d'esercizio o non proporzionati all'attività svolta;
 - La corresponsione a lavoratori dipendenti o autonomi di salari o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore di mercato;
 - La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 24 - Libri Sociali

1. Oltre alla tenuta delle scritture contabili e dei bilanci previsti dalla legge, l'Associazione deve obbligatoriamente istituire e tenere aggiornati i seguenti libri sociali:
 - **a)** Il libro degli associati;
 - **b)** Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - **c)** Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - **d)** Il **registro dei volontari** che prestano la loro attività in modo non occasionale, da vidimare e numerare progressivamente prima del suo utilizzo a cura di un notaio, del Segretario Comunale o di un pubblico ufficiale competente.
2. I verbali delle Assemblies dei soci e del Consiglio Direttivo devono essere redatti con tempestività, firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e trascritti cronologicamente nei rispettivi libri sociali obbligatori.
3. Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno il diritto di esaminare tutti i libri sociali sopra elencati, inoltrando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con i tempi e le modalità di accesso già disciplinati dal presente Statuto.

Articolo 25 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità, trasparenza e consultabilità degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali approvati ed ai libri sociali obbligatori (libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, registro dei volontari).
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati per la consultazione fisica o digitale, anche nel caso in cui siano temporaneamente conservati o depositati presso i professionisti o i consulenti di fiducia di cui l'Associazione si avvale per gli adempimenti fiscali e amministrativi.

3. Le richieste di accesso, esame o estrazione di copia della documentazione sociale devono essere indirizzate per iscritto al Presidente dell'Associazione, il quale ne consente l'esercizio con le modalità e nei termini di tempo già stabiliti dal presente Statuto, garantendo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO V **LAVORATORI E VOLONTARI**

Articolo 26 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, applicandosi, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35 del D.Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile. I trattamenti economici e i compensi corrisposti dovranno rispettare le tutele previste dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e, in ogni caso, non potrà superare i limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 3, del medesimo D.Lgs. 117/2017, a tutela dell'assenza di scopo di lucro dell'Ente.

6. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, libere e gratuite dei propri volontari. L'attività del volontario è gratuita e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Ai volontari che prestano attività per le finalità del Terzo Settore possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente stabilite dall'ente, con divieto assoluto di rimborsi forfettari. Le spese possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese ammissibili.

8. Ai volontari sportivi riconosciuti con tessera FCI, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute nei limiti massimi di 400 (quattrocento) euro mensili, esclusivamente in occasione di manifestazioni, raduni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI), dal CONI, dal CIP o dalle autorità sportive competenti, secondo le modalità e con gli obblighi di comunicazione telematica presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) previsti dall'articolo 29 del D.Lgs. 36/2021.

9. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività. I volontari non occasionali devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Volontari istituito dall'Associazione.

10. È previsto l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi, contro gli infortuni e le malattie i volontari inseriti nel relativo registro, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive stipulate per il tramite della FCI, secondo le linee guida ministeriali vigenti.

TITOLO VI **ALTRE DISPOSIZIONI**

Articolo 27 - Modifiche Statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto sono di competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, la quale delibera validamente nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi,

sia in prima che in seconda convocazione, espressamente previsti e disciplinati al precedente **Articolo 12** punto 12.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve contenere per esteso o in allegato il testo delle proposte di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza tramite delega si applicano i limiti e le modalità previsti dall'Articolo 12 del presente Statuto.

3. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere avanzate:

- a) Dal Consiglio Direttivo, che provvede direttamente a convocare l'Assemblea Straordinaria degli Associati per l'esame e la deliberazione;
- b) Da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, che dovranno presentarle in forma scritta e specifica al Consiglio Direttivo. Il Consiglio, verificata la regolarità della richiesta, indice l'Assemblea Straordinaria entro 60 (sessanta) giorni, la quale dovrà svolgersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

4. Le modifiche dello Statuto, una volta deliberate dall'Assemblea, diventano efficaci ed esecutive nei confronti dei terzi esclusivamente a seguito dell'avvenuta approvazione e **iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 117/2017. Le modifiche approvate devono essere contestualmente trasmesse alla **Federazione Ciclistica Italiana (FCI)** per il conseguente aggiornamento dei dati nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

Articolo 28 - trasformazione – Terzo settore

1. L'Assemblea Straordinaria degli associati, con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto, può deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società Sportiva Dilettantistica di capitali o in Società Cooperativa Sportiva, ai sensi dell'articolo 42-bis del Codice Civile e nel pieno rispetto dei vincoli di devoluzione e conservazione del patrimonio previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dalle norme della Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021).

2. Con la presente deliberazione straordinaria di adeguamento statutario, l'Associazione assume formalmente la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e dispone l'obbligatoria iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**. Gli effetti derivanti dall'assunzione della qualifica di ETS e dall'applicazione delle relative clausole del presente Statuto decorrono sospensivamente dal giorno dell'effettivo accoglimento della domanda di iscrizione e della conseguente registrazione nel RUNTS.

ARTICOLO 29 – Scioglimento e Liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. La deliberazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con tassativa esclusione delle deleghe.

2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Dichiarata l'estinzione dell'Associazione o disposto il suo scioglimento, si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti per gli Enti del Terzo Settore. L'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, definendone i relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. Qualora l'Assemblea non vi provveda, la nomina viene richiesta agli uffici competenti in conformità alle norme del Codice del Terzo Settore.

4. I liquidatori nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti alla sorveglianza e agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 117/2017 e provvedono alla chiusura di ogni pendenza economica dell'ente.

ARTICOLO 30 – Devoluzione del Patrimonio Residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione, dedotte tutte le passività, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, con preferenza per quelli che esercitano l'attività di interesse generale nell'ambito dello sport dilettantistico, del ciclismo o dell'assistenza alle persone con disabilità, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento.
2. La devoluzione del patrimonio residuo è subordinata, a pena di nullità dell'atto, al parere positivo e preventivo del competente Ufficio del RUNTS ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 31 – Adempimenti Post-Scioglimento

1. Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della situazione patrimoniale finale approvata devono essere inviati tempestivamente alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) per i conseguenti adempimenti di cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
2. Eventuali beni, biciclette, tricicli, handbike o attrezzature speciali ricevuti in uso o in comodato, e non di proprietà dell'Associazione, dovranno essere immediatamente restituiti agli organismi, agli enti o ai privati di appartenenza.

Articolo 32 - Controversie

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci o tesserati, nonché tra i soci o tesserati medesimi, relative all'interpretazione dello Statuto, all'attività sportiva e societaria, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole e le procedure previste dalla **Federazione Ciclistica Italiana (FCI)**.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della FCI, questo sarà composto da numero 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna delle parti in lite, ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai due arbitri così designati. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente entro 15 giorni, questo sarà nominato, su istanza della parte più diligente, dal **Presidente del Tribunale di Monza** territorialmente competente.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R o PEC, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando contestualmente il nominativo del proprio arbitro.
4. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il Comune in cui è ubicata la sede legale dell'Associazione. Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare a ogni effetto come arbitrato irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile, dovrà essere adottata, in via prioritaria rispetto a quella sopra descritta, la procedura arbitrale ufficiale prevista dai regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana.



Articolo 33 - Regolamenti Interni

1. Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi e delle cariche sociali, e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può predisporre specifici regolamenti interni e codici di condotta.
2. L'approvazione definitiva dei regolamenti interni e le loro successive modificazioni spettano all'**Assemblea degli associati**, che delibera in sede Ordinaria ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 117/2017. Una volta approvati dall'Assemblea, tutti gli associati, i tesserati, i tecnici e i collaboratori sono obbligati alla loro totale osservanza.

Articolo 34 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano in via prioritaria le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché le norme della Riforma dello Sport (D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36). In subordine e

per gli aspetti di competenza, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), del CONI, del CIP e di ogni altro Ente sportivo a cui l'Associazione sarà affiliata.

2. Il presente Statuto sostituisce e annulla integralmente ogni altro precedente testo statutario dell'Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare interna in contrasto con esso.

3. Il presente Statuto è stato esaminato e approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci nella riunione del 27 Maggio 2026, spiegando i suoi effetti civili e amministrativi secondo le modalità di legge.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione

Villa Federico Richard (Presidente)

Salvatore Cristiano Misasi (Vice-Presidente)

Peracchione Franca (Segretario-tesoriere)

Pozzi Francesca

Parravicini Elisabetta

[Handwritten signatures of Villa Federico Richard, Salvatore Cristiano Misasi, Peracchione Franca, Pozzi Francesca, and Parravicini Elisabetta]

100% Provinciale

Agenzia Entrate

UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il 28/05/26
al n° 3917 Mod. 3 con esatto

e Egente

Liquidazione

Reg. Egente

Totale

Su delega del Direttore Provinciale

[Signature]
Antonello Frongia

IL COORDINATORE FRONT OFFICE

[Signature]
Damiano Montenegro



